



COMUNE DI MACHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

RELAZIONE DI ANALISI

ALLEGATO C AL PARERE MOTIVATO

SINTESI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

In generale dal confronto tra la situazione attuale delle condizioni delle componenti di contesto e le influenze presumibili dalle modifiche introdotte dalla Variante non emergono elementi di compromissione delle sensibilità o rafforzamento delle criticità registrate.

Si rileva infatti che la Variante, rispetto al PGT vigente, opera una riduzione della previsione insediativa inerente l'ambito di trasformazione a carattere produttiva ed alcune aree di frangia del TUC ricondotte alla condizione di suolo libero.

Quantitativamente si ha la seguente condizione:

	PGT vigente	Proposta di Variante	Variazione
Superficie urbanizzata	1.789.909	1.813.664	23.755
Superficie urbanizzabile	220.531	125.932	-94.599
Superficie agricola o naturale	1.209.038	1.279.882	70.843

Si rileva un incremento della superficie urbanizzata e di quella agricola e naturale a fronte di una decisa riduzione delle aree potenzialmente soggette a trasformazione.

La riduzione delle superfici potenzialmente edificabili è associata all'individuazione di aree di rigenerazione urbana interne al TUC riguardanti ambiti degradati, dismessi o sottoutilizzati nei quali sono incentivati interventi di recupero atti a qualificare i singoli comparti con effetti positivi anche sull'intorno urbano.

A questi si aggiunge un ambito di trasformazione localizzato in corrispondenza di un vuoto urbano la cui attivazione dovrebbe sortire i medesimi effetti attesi dalle operazioni di rigenerazione.

Dall'analisi delle singole trasformazioni effettuata nel capitolo 8 si evince che alcuni degli ambiti di Variante sono già oggetto nel PGT vigente di ipotesi trasformatrici atte soprattutto ad eliminare le attività produttive incompatibili con il contesto urbano prevalentemente residenziale circostante.

Nel complesso gli ambiti di rigenerazione e l'ambito di trasformazione hanno effetti positivi sulle componenti suolo, paesaggio ed ecosistema in quanto inducono interventi di bonifica e deimpermeabilizzazione, generano comparti edilizi maggiormente organici con il contesto circostante e prevedono la realizzazione di aree verdi pertinenziali che potrebbero avere un limitato ruolo connettivo nel contesto generale delle aree verdi urbane che contribuiscono alla REC.

Per quanto concerne le restanti componenti non si rilevano particolari profili di criticità in quanto gli abitanti teorici insediabili rappresentano il 7% della popolazione attualmente residente e si distribuiscono su tutta l'area urbanizzata. In tal senso non si ritiene vi possano essere particolari riflessi sulle quantità di inquinanti in atmosfera, sui consumi idrici ed energetici, sui volumi di traffico circolante e sulla produzione e gestione dei rifiuti.

Rispetto all'analisi di dettaglio delle modifiche apportate al TUC dalla proposta di Variante l'analisi delle aree interessate mostra come per la maggior parte interessino comparti periurbani incolti che possono essere interessati dalla presenza di vegetazione spontanea di cui deve essere valutata la qualità.

La condizione di non edificabilità in cui vengono poste dalla proposta di Variante determina, soprattutto per le aree incolte o non mantenute, il rischio di degrado paesaggistico e ambientale con la possibilità che siano oggetto di usi impropri.

La proposta di Variante inserisce la totalità delle aree di cui alla tabella precedente all'interno del progetto di REC, secondo varie classificazioni. Ciò è da valutarsi positivamente, sebbene occorrerà precisare le modalità con cui la rete ecologica potrà trovare efficace attuazione, soprattutto tramite il coinvolgimento e la collaborazione dei proprietari delle suddette aree.

Per quanto concerne il nuovo consumo di suolo, interessa aree al margine delle strutture cimiteriali e funzionali ad una loro qualificazione. Pertanto, data l'estensione e la funzione che assumeranno, non si rilevano particolari profili di criticità.

Infine si rileva che la sistematizzazione del progetto di REC ha sicuramente impatti positivi sulle componenti suolo, paesaggio ed ecosistema nella misura in cui determina quali siano le aree ove prioritariamente concentrare le risorse volte ad interventi di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Potrebbe essere opportuno implementare le potenzialità della "rete ecologica urbana" coinvolgendo la cittadinanza in progetti di valorizzazione delle aree verdi pertinenziali di ville e condomini che possano qualificarsi come rete di supporto alle aree di maggiore valore eco-paesaggistico.

PARERI PERVENUTI ESPRESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI, DALLE AUTORITÀ AMBIENTALI E DAL PUBBLICO

Sono pervenuti i seguenti contributi

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese	prot. n. 611 del 24.01.2023
ATS Brianza	prot.n.956/2023 del 02/02/2023
ATO Monza e Brianza	prot. 10623 del 13.12.2022

ATO Monza e Brianza	prot. 10623 del 13.12.2022
----------------------------	-----------------------------------

SINTESI

Il contributo nel richiamare i contenuti della convenzione per la gestione del SII invita a acquisire il parere del Gestore Unico Brianzacque srl per questioni attinenti il SII.

CONSIDERAZIONI

Si ringrazia per il contributo fornito

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese	prot. n. 611 del 24.01.2023
---	------------------------------------

SINTESI

Il contributo sottolinea la necessità di porre particolare attenzione ai seguenti elementi:

- nuclei di nuclei di antica formazione
- ambiti con rilevanti significati di archeologia industriale
- espansione urbana residenziale
- trasformazione in ambiti paesaggistici rilevanti
- azioni di tutela specifiche relative ai viali e filari alberati, significativi per la storia municipale e locale, particolari e di pregio,

Per quanto attiene alla **tutela archeologica**, si segnala che, pur in assenza di notizie di rinvenimenti di interesse archeologico, le aree coincidenti con i NAF devono essere ritenute a rischio di rinvenimenti. Inoltre, come già indicato con nota prot.n. 2981 del 24.03.2011 della Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia, sono da ritenere a rischio di rinvenimenti archeologici:

- l'area circostante la Chiesa di San Cassiano

- la loc. "monte dei morti", presso S. Cassiano, al confine con Biassono dove sondaggi preliminari alla realizzazione del collegamento autostradale APL hanno consentito di individuare la presenza di un paleo suolo con tracce di frequentazione antropica antica.

Si chiede, pertanto, che tali aree siano indicate come a rischio di rinvenimenti archeologici nella cartografia di piano e che nel piano delle regole sia prescritta una comunicazione preliminare a questa Soprintendenza per tutte le opere che prevedano opere di scavo.

CONSIDERAZIONI

Premesso che si condividono gli orientamenti espressi dalla Soprintendenza in merito ai Principi di gestione e salvaguardia del paesaggio, si rappresenta che il PGT individua la gestione responsabile del paesaggio come strategia prioritaria, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, per orientare e armonizzare le trasformazioni indotte dai processi di sviluppo.

In tale accezione le norme del piano delle regole già contemplano diffusi riferimenti per la guida delle trasformazioni paesaggistiche. A ulteriore integrazione è aggiunto all'articolo delle NGT l'esplicito richiamo alle disposizioni di cui alla deliberazione GR IX/2727 del 12.12.11 di Regione Lombardia.

Per i centri storici sono già opportunamente disciplinate le azioni di salvaguardia e riqualificazione, sia dal punto di vista urbano che edilizio (si veda in particolare allegato A alle norme del piano delle regole); non sono previsti interventi che modifichino la saturazione del costruito e la perdita d'identità degli insediamenti tradizionali.

I significativi elementi di archeologia industriale individuati sono già tutelati nell'ambito delle disposizioni del centro storico e dei nuclei di antica formazione e del parco regionale; sono ulteriormente inserite nelle norme del Piano delle regole, linee di indirizzo tese a tutelare tali elementi.

Non sono previsti nuovi interventi di espansione urbana residenziale, né per insediamenti produttivi e/o commerciali, in particolare nelle fasce di confine con aree agricole o naturali.

Per quanto concerne le azioni di tutela specifiche relative ai viali e filari alberati, a perfezionamento delle disposizioni del PGT, vengono individuati tali elementi costitutivi del paesaggio nell'elaborato PR 02_01 e inserita specifica disciplina di tutela nelle norme del piano delle regole del PGT.

Analogamente sono individuati gli ambiti indicati dalla Soprintendenza come a rischio di rinvenimenti archeologici nella cartografia di piano e nelle norme del piano delle regole è introdotta prescrizione finalizzata a comunicare preventivamente alla Soprintendenza l'eventuale previsione di opere di scavo.

SINTESI

L'Agenzia formula indicazioni per la predisposizione della documentazione di corredo al nuovo PGT che vengono nel seguito sintetizzate:

1. per l'ambito **AdR 5** [.....] se ne propone la modifica della destinazione d'uso con altre funzioni compatibili con l'attigua area produttiva.

2. per l'ambito **AdR 4** [.....] **qualora all'interno dell'attiguo lotto a destinazione produttiva** non vi siano insediate aziende che effettuino cicli di lavorazione insalubri di la classe, all'interno del presente Ambito dovrà essere realizzata una fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli edifici a destinazione artigianale/produttiva, esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura realizzazione arretrando i medesimi di 20 m dal confine.

Mentre qualora all'interno dell'attiguo lotto a destinazione produttiva esistente vi siano insediate aziende che effettuino cicli di lavorazione insalubri di la classe, per il presente ambito se ne propone la modifica della destinazione d'uso prevista con la presente variante, con altre funzioni compatibili con l'attigua area produttiva ad es. quale terziario e/o commerciale.

3. per l'ambito **AdR 7**, vista la presenza della linea ferroviaria a sud del lotto al fine di ridurre l'impatto acustico verso le future residenze dovrà essere realizzata una idonea fascia di mitigazione acustica lungo il lato sud del lotto di cui se ne propone la previsione già all'interno della scheda d'ambito;

4. per l'ambito **AdR 9**, vista la esigua larghezza del lotto la quale non consente la realizzazione di un adeguata fascia di salvaguardia ambientale a tutela della funzione residenziale di nuova introduzione, rispetto all'attiguo lotto esistente il quale manterrà l'attuale destinazione d'uso produttiva [.....] se ne propone la modifica della destinazione d'uso con altre funzioni compatibili con l'attigua area produttiva.

5. per l'ambito **AdT 1** [.....]. all'interno del presente Ambito dovrà essere realizzata una fascia di salvaguardia ambientale avente funzione di zona filtro a separazione tra gli edifici a destinazione produttiva, esistenti nel lotto contiguo, dagli edifici residenziali di futura realizzazione arretrando i medesimi di 20 m dal confine.

6. All'interno delle schede di tutti gli ambiti oggetto di trasformazione, anche se liberi, dovrà essere inserito il seguente testo:

“Prima dell'avvio delle attività edilizie deve essere predisposto una indagine ambientale preliminare dei suoli che documenti l'assenza di passività ambientali e la compatibilità degli eventuali livelli di contaminazione residua del suolo in relazione alle future destinazioni d'uso.”.

7. nelle schede degli ambiti oggetto di rigenerazione **AdR**, dovrà essere inserita la seguente prescrizione: *“Nel caso in cui all'interno del lotto siano presenti edifici o strutture da demolire, è necessario che prima del rilascio di titoli edilizi per le demolizioni venga effettuata un'indagine ambientale finalizzata a verificare l'eventuale presenza di impianti, o centri di potenziale pericolo (serbatoi interrati, deposito di rifiuti, etc.) e che documenti anche la eventuale presenza/assenza di materiali che potrebbero potenzialmente contenere amianto, sia sulle coperture, che all'interno di impianti da allegare alla richiesta dei titoli per le demolizioni.”.*

Monitoraggio

I. All'interno del rapporto ambientale non si rileva alcun riscontro in merito all'utilizzo dei dati che sono emersi dal monitoraggio del PGT vigente e del loro eventuale utilizzo per la stesura della documentazione inerente la presente variante [.....].

II. Per Documento di Piano della presente variante, si propone di integrare il capitolo **"Piano di Monitoraggio"** con le seguenti ulteriori informazioni utili a monitorare lo sviluppo territoriale di determinati servizi ed infrastrutture per il tempo libero e non aventi ricadute positive sia sugli stili di vita della popolazione che sulla riduzione delle emissioni di inquinanti, quali:

- a. impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, potenza installata;
- b. numero di punti di ricarica per veicoli elettrici a pubblico accesso;
- c. numero di veicoli in bike-sharing anche elettriche messe a disposizione all'interno del territorio comunale;
- d. Km di percorsi ciclabili ad uso esclusivo, o in condivisione con gli autoveicoli, presenti sul territorio;
- e. numero di attrezzature per il gioco installati in spazi ad uso pubblico;
- f. numero di attrezzature per attività fisica (palestre a cielo aperto) installate nelle aree a verde a pubblico accesso;
- g. numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate (v. art. 5, comma 1 della LR 7/2017).

Piano delle Regole

Al fine di garantire il recupero dei locali sottotetto a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni regionali emanate negli anni precedenti, quale ultimo periodo del comma 6 dell'art. 26 si propone l'inserimento del seguente testo: *"I lucernari dovranno costituire sistema integrativo, in misura comunque non maggiore del 30% del requisito minimo di aero-illuminazione richiesto."*

CONSIDERAZIONI

In merito al parere espresso dalla competente ATS assunto al protocollo generale del Comune di Macherio in data 02/02/2023 al n. 956/2023, oltre i termini temporali previsti dalle norme di riferimento per la procedura di VAS per l'espressione delle valutazioni degli enti competenti in materia ambientale, si rappresentano le seguenti considerazioni.

Con riferimento alle indicazioni riguardanti l'introduzione di una fascia di salvaguardia ambientale, è opportuno premettere che il PGT persegue finalità di governo del territorio in grado di progettare e gestire la complessità del tessuto urbano, definendo relazioni e connessioni sociali, economiche e spaziali tra i luoghi che ospitano funzioni anche differenti e che definiscono struttura, morfologia e tipologia degli insediamenti. Qualificare (o riqualificare) insediamenti esistenti attraverso intervento di rigenerazione urbana, assume significato anche in ordine alla promozione di un'adeguata flessibilità polifunzionale in grado di assicurare maggiore vivibilità del tessuto urbano e maggiore "ricchezza" agli insediamenti stessi. Tale prospettiva è stata assunta in coerenza con i dettami regionali in materia di rigenerazione urbana che sottolineano la necessità di perseguire gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse e sottoutilizzate e riconnetterle con il territorio circostante, con un miglioramento di funzionalità, sicurezza, efficienza e integrazione urbana del patrimonio edilizio.

Non sono state estranee a tale opzione strategica, comunque preoccupazioni in ordine alla salubrità dei luoghi, e alla sicurezza per l'ambiente e le persone che hanno determinato, ad esempio, la necessità di specificare norme per garantire la mutua compatibilità tra funzioni differenti (si veda in particolare l'articolo 65 delle Norme di Governo del Territorio del Piano delle Regole) e la selezione di funzioni comunque non ritenute compatibili (si veda l'elenco di funzioni non ammesse nei singoli ambiti di trasformazione e di rigenerazione e, più in generale, per le diverse unità territoriali regolamentate dalla norme del Piano delle Regole).

E ancora, nelle schede d'indirizzo progettuale riferite agli ambiti di trasformazione e di rigenerazione, sono state esplicitate regole compositive e indirizzi di assetto dei nuovi insediamenti che sostanziano la qualità progettuale degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare attenzione proprio agli spazi verdi.

Se i principi sottesi al parere della ATS sono quindi sicuramente condivisibili – e come sopra evidenziato, il PGT li traduce in azioni di piano - non appaiono parimenti condivisibili, invece, le dimensioni proposte per tali fasce e le conseguenze per gli ambiti di rigenerazione di dimensioni minori. Preciso che il parere in argomento non esplicita quali siano i fondamenti tecnici e scientifici che fanno ritenere necessaria una fascia di 20 metri (non esplicitati nel parere in argomento), né la norma di riferimento che sostanzia tale necessità, l'applicazione di tali requisiti dimensionali, si scontra decisamente con principi di equità, fattibilità e concretezza delle azioni di piano.

Si evidenzia che la mancata conversione funzionale e la conseguente permanenza della funzione produttiva, pregiudicherebbe il recupero delle aree attualmente dismesse o in via di dismissione con il mancato miglioramento delle condizioni del patrimonio edilizio stesso e del contesto urbano in cui si colloca, in contrasto con i principi dettati dalla Regione Lombardia per incentivare, semplificare e promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio.

La proposizione della fascia ambientale indicata e la non ammissione della funzione residenziale, infatti, può inficiare sul nascere la prospettata trasformazione, con la conseguenza che si dovrebbe "mantenere" l'insediamento produttivo esistente oggetto di dismissione dell'attività, rinunciando alla riqualificazione di tale ambito e perpetuando, peraltro, la contiguità dell'insediamento produttivo con altre funzioni residenziali comunque diffusamente presenti nel tessuto urbano esistente che vede già oggi la commistione tra funzioni diverse.

Il nodo del problema appare, invece, rappresentato dal controllo del ciclo produttivo delle aziende presenti e funzionanti – aspetto che non appartiene specificatamente alla sfera di competenza della pianificazione urbanistica - con la consapevolezza che, dal punto di vista tecnico e tecnologico, oggi è possibile svolgere attività produttive (e l'affermazione risulta maggiormente "reale" almeno per le attività identificate come compatibili dal PGT) pressoché in totale sicurezza e in assenza di disturbi e molestie.

In ogni caso, a parziale adeguamento delle indicazioni suggerite da ATS, sarà specificato nelle schede di indirizzo progettuale degli ambiti di trasformazione attigui a insediamenti con altre funzioni urbane, la necessità di considerare i sistemi a verde anche per la realizzazione di opportuna separazione.

Con riguardo alla necessità di adeguata indagine ambientale, si rappresenta che la materia è regolata da specifiche norme di settore che già specificano quando sia necessaria la verifica dello stato di qualità delle matrici ambientali in relazione a interventi edilizi e urbanistici. In ogni caso la materia, in ambito comunale, è attribuita al Regolamento Edilizio, nell'ambito del quale potrà eventualmente e utilmente trovare puntualizzazione.

Analogamente già regolata da specifiche norme di settore, appare la materia inerente l'eventuale presenza di elementi e materiali pericolosi per la salute, parte delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni

del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale, senza necessità di riproposizione nelle singole schede di indirizzo progettuale, nell'osservanza del principio di non duplicazione delle disposizioni, così come generalmente già evidenziato nel capitolo 1 delle richiamate schede di indirizzo progettuale.

Anche per quanto concerne il richiamo alle norme relative al recupero abitativo del sottotetto, le disposizioni inerenti i requisiti di aeroilluminazione naturale sono pertinenti al Regolamento Edilizio, nell'ambito del quale potranno eventualmente e utilmente trovare puntualizzazione.

Riguardo al monitoraggio, condividendo il richiamo al suo importante ruolo, nel rapporto ambientale non si è fatto riferimento a dati emersi dal monitoraggio in quanto non risultano disponibili dati derivanti dall'attività comunale di popolamento del sistema proposto nel Rapporto Ambientale dalla VAS del PGT vigente.

Per quanto riguarda il capitolo "Piano di Monitoraggio" del Rapporto Ambientale del presente procedimento **si provvederà ad integrare il set di indicatori con i seguenti indicati dal contributo ATS.**

- a. impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, potenza installata;
- b. numero di punti di ricarica per veicoli elettrici a pubblico accesso;
- c. numero di veicoli in bike-sharing anche elettriche messe a disposizione all'interno del territorio comunale;
- d. Km di percorsi ciclabili ad uso esclusivo, o in condivisione con gli autoveicoli, presenti sul territorio;
- e. numero di attrezzature per il gioco installati in spazi ad uso pubblico;
- f. numero di attrezzature per attività fisica (palestre a cielo aperto) installate nelle aree a verde a pubblico accesso;
- g. numero di vani e locali seminterrati oggetto di recupero, le relative superfici e le corrispondenti destinazioni d'uso insediate, (v. art. 5, comma 1 della LR 7/2017).

Macherio, 27.02.2023

Autorità Procedente

Ing. Ferdinando Gardina

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)